



COMUNE DI SULZANO PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 12

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024 E PRESA D'ATTO DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE PEF 2024-2025.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventinove del mese di **aprile** alle ore **17:30**, nella sede delle adunanze, convocato con l'osservanza delle modalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. PEZZOTTI Paola - Sindaco	Sì
2. BOTTANELLI Ida - Vice Sindaco	Giust.
3. BETTONI Pierangelo - Consigliere	Sì
4. BORGHESI Matteo - Consigliere	Giust.
5. STROCCHIO Arianna - Consigliere	Sì
6. BETTONI Sonia - Consigliere	Sì
7. BELLOMETTI Paolo - Consigliere	Sì
8. BAZZANI Pierluigi - Consigliere	Sì
9. TONONI Ezio - Consigliere	Sì
10. BETTONI Donatella - Consigliere	Giust.
11. BORGHESI Marco - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Presiede il Sindaco Dott.ssa **PEZZOTTI Paola** la quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale **FADDA Dr. LUIGI** con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/a del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco illustra sinteticamente l'argomento, dando evidenza dei principali dati finanziari e tariffari emergenti dalla proposta, altresì precisando che gli aumenti son risultati contenuti, anche per effetto della buona capacità di riscossione dell'ente. Apre quindi il dibattito.

Il consigliere Marco Borghesi preannuncia l'intenzione di voto del gruppo di minoranza, in particolare facendo leva sulle aporie emergenti dai dati tariffari di utenze domestiche e non domestiche; ragioni, queste, più diffusamente illustrate nell'ambito della dichiarazione di voto scritta depositata poi dal consigliere Tononi, che si allega al presente verbale.

Quindi, constatato che sul tema non vi sono ulteriori richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- L'art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito dal primo gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- L'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n., 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- Il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21/06/2021 e modificato con deliberazione n. 15 del 05/05/2022;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi paga inquina";

RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA:

- n. 443/2019, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021.
- n. 444/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio dei rifiuti urbani e assimilati.
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti.
- n. 2 del 27/03/2020 contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti.
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività per emergenza COVID-19.
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenze epidemiologica da COVID-19.

- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario per il secondo periodo regolatorio (MTR-2).
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-s) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".
- N. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".
- n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).
- n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni n. 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R/RIF".

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nell'aggiornamento biennale del piano economico finanziario (P.E.F.) 2024-2025;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

VISTO il prospetto aggiornamento biennale PEF 2024-2025, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato "B", quali parti integranti e sostanziali della medesima;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024 dando atto della validazione dell'aggiornamento biennale del PEF 2024-2025 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2024 ammonta ad € 285.938,00=;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche l'81% del costo complessivo ed il restante 19% alle utenze non domestiche;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2024, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "C" della presente deliberazione;

PRESO ATTO che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale, pari a n. 3, con scadenza a giugno, settembre e dicembre, verranno così modificate per l'anno 2024:

rata n. 1 pari al 33,33% o rata unica scadenza 15/07/2024;

rata n. 2 pari al 33,33% scadenza 15/10/2024

rata n. 3 pari al 33,34% scadenza 16/12/2024.

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

CONSIDERATO che il regolamento comunale prevede agevolazioni che trovano copertura a bilancio con un minor gettito stimato pari ad € 1.458,87;

RICHIAMATO l'Allegato "A" della Delibera n. 386 del 03 agosto 2023 relativo alle due componenti perequative da aggiungere all'avviso di pagamento con separata evidenza come di seguito specificato:

1^ componente pari a 0,10 euro/utenza relativa ai rifiuti accidentalmente o volontariamente raccolti e dei costi di gestione

2^ componente pari a 1,50 euro/utenza in funzione di conguagli o copertura di eventi eccezionali e calamitosi

Componenti che verranno aggiornate annualmente da ARERA;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2024, nel rispetto della procedura dettata dal metodo MTR-2 di ARERA;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2024;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 12/02/2024;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;
- **VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- **VISTO** lo Statuto comunale;

ATTESO che il Responsabile dell'Area dei Servizi Finanziari - ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti come da verbale n. 7 del 17/04/2024, inserito al protocollo del Comune di Sulzano in data 19/04/2024 n. 3226;

TUTTO ciò premesso e considerato;

All'esito della presente votazione, espressa nelle forme di legge:

presenti: 8
astenuiti: 0
votanti: 8
favorevoli: 6
contrari: 2 (Borghesi Marco e Tononi Ezio)

D E L I B E R A

- che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare il PEF 2024-2025 elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alle deliberazioni ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 per un importo complessivo, per l'anno 2024, di € 285.938,00;
- di dare atto che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF 2024-2025 sarà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante;
- di approvare le tariffe TARI per l'anno 2024, come indicate nell'allegato "C" al presente atto;
- di approvare la scadenza delle tre rate per l'anno 2024 il 15/07/2024, 15/10/2024 e 16/12/2024;
- di prendere atto che all'avviso di pagamento verranno aggiunte le due componenti perequative previste all'allegato A della Delibera n. 386 del 3 agosto 2023;

- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Inoltre,

All'esito della presente votazione, espressa nelle forme di legge:

presenti: 8

astenuti: 0

votanti: 8

favorevoli: 6

contrari: 2 (Borghesi Marco e Tononi Ezio)

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
PEZZOTTI Paola

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
FADDA Dr. LUIGI